

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 153 def.

Bruxelles, 22 aprile 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Durante il primo trimestre del corrente anno, la Commissione, affiancata dal Gruppo "Economia tariffaria", ha proceduto all'esame di tutte le domande di sospensione temporanea dai dazi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri, ivi comprese le domande di riconduzione delle sospensioni attualmente in vigore.
2. La proposta allegata riguarda un certo numero di prodotti agricoli. Per quanto riguarda i prodotti industriali, la proposta è in preparazione.
3. Le domande di sospensione relative ai prodotti anzidetti sono state esaminate alla luce dei criteri che figurano nella comunicazione della Commissione al Consiglio e agli Stati membri in materia di sospensioni tariffarie autonome (vedere G.U. n. C 235 del 13.9.89, p. 2).

In seguito a tale esame, la Commissione ritiene che la sospensione dai dazi sia giustificata per i prodotti che figurano nell'allegato del progetto di regolamento qui allegato.

4. Come risulta dall'articolo 1 del progetto di regolamento, la durata della misura proposta è stabilita, a seconda dei casi, a 6 o a 12 mesi.

proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. /92 DEL CONSIGLIO
del 1992
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale
comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 28,
vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti
oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o
insufficiente e che i produttori non possono quindi
coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della
Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i
dazi autonomi della tariffa doganale comune siano
sospesi, in alcuni casi, totalmente e, in l'altro caso, solo
parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza
di una produzione comunitaria;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare
con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione
economica dei settori interessati, è opportuno che le
sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne

sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse
della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai
prodotti menzionati nell'allegato sono sospesi al livello
indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili:

- dal 1° luglio al 31 dicembre 1992, per i prodotti di cui
alla tabella I;
- dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, per i prodotti di
cui alla tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , addì . 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO
TABELLA I

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (X)
1 03026520 03037520 ex03041098 ex03040097	#60 #31	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
2 ex03026998 ex03037998	#30 #30	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
3 ex03026998	#40	Ciclottori (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
4 ex03026998 ex03037998	#50 #40	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c)	0
5 ex03027000 ex03038000	#10 #20	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
6 ex03031000	#10	Salmi del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>) congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
7 ex03038000	#10	Lattini di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (a)	0
8 ex03052000	#10	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
9 ex03061998 ex03062998	#10 #10	«Krill», destinato alla trasformazione (a)	0
20 ex16041100 ex16042010	#20 #20	Salmi del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
21 ex16043090	#10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiori aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
22 ex16051000	#11 #19	Granchi della specie «King» (<i>Paralithodes cambricus</i>), «Hokkaido» (<i>Paralithodes brevipes</i>), «Kagani» (<i>Erimacrus isanbecki</i>), «Queen» e «Snow» (<i>Chionoecetes spp.</i>), «Red» (<i>Garyon quinquevatus</i>), «Rough stone» (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , «Mud» (<i>Scylla serrata</i>), «Blue» (<i>Portunus spp.</i>), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2kg o più	0
23 ex16053000	#10	Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o salsa (a) (c)	0

TABELLA II

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
10 ex07102100	*10	Piselli da granella della specie <i>Pisum sativum</i> della varietà <i>Hortense exiphius</i> , congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (a) (C)	0
12 ex07110050	*14 *92	Funghi, esclusi i funghi della specie <i>Agaricus spp.</i> , temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, se non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
13 ex07123000	*17 *24	Funghi, esclusi i funghi della specie <i>Agaricus spp.</i> , dissecati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (C)	0
14 ex07133390	*20	Fagioli bianchi secchi, della specie <i>Phaseolus vulgaris</i> , la cui proporzione del prodotto trattenuto da un astaccio avente aperture di un diametro di 8mm non supera in peso il 2%, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
15 ex08041000	*11 *21	Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcol (a)	0
16 ex08041000	*12 *22	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1kg (a)	0
17 ex08104050	*10	Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> , freschi	0
18 08119050 08119070 ex08119090	*35	Frutti del genere <i>Vaccinium</i> anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
- selezionatura,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o della azienda di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

(c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Voce di bilancio interessato : Cap.12, art.120
2. Titolo della misura tariffaria : Progetto di proposta di Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.
3. Base giuridica : art. 28 del Trattato.
4. Obiettivo : Sospensione dei dazi della T.D.C. per i prodotti di cui sopra.
5. Costo della proposta : A carico del bilancio CEE :
 - per l'esercizio analogo a questo nel 1991 era stata prevista una perdita di risorse proprie di circa 23 400 000 ECU (cf. Procedura scritta E/391/91 COM(91) 103 del 25.03.1991)
 - per l'esercizio attuale, in base alle statistiche comunitarie disponibili si può prevedere, per il periodo coperto dal presente regolamento, una perdita di risorse proprie di circa 24 570 000 ECU.

COM(92) 153 def.

DOCUMENTI

IT

03 02

N. di catalogo : CB-CO-92-168-IT-C

ISBN 92-77-43283-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo